

TI_GERICHTE 33.2024.16 vom 7. Januar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2024.16

FR: TI_GERICHTE 33.2024.16 du 7 janvier 2025

IT: TI_GERICHTE 33.2024.16 del 7 gennaio 2025

Regeste

Computo dei redditi. Indennità ricevute per Corona Virus vanno annualizzate e non prese così come incassate. Principio secondo cui i redditi e le spese che mutano durante l'anno devono essere annualizzati, motivo per cui le IPG Corona ricevute vanno riportate sull'anno. Conversione in reddito annuo. AG

Erwägungen

E. 23

settembre 2021 del diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato, confermato con decisione su opposizione del 25 settembre 2024. Ritenuto pure il salario della moglie di Fr. 7'984.- ricavato dalla notifica di tassazione 2019 (doc. 33), la Cassa ha negato il diritto alle PC dal 1° gennaio 2021 a 30 settembre 2021. Il ricorrente ha contestato le cifre ritenute dall'amministrazione, affermando che gli importi effettivamente incassati dalla famiglia sono inferiori a quelli ritenuti dalla Cassa di compensazione: Fr. 5'398.- per la moglie e Fr. 11'582.- per il marito. Occorre dunque verificare la correttezza dei redditi computabili. 2.5. L'art. 23 OPC-AVS/AI definisce i redditi e la sostanza determinanti nel tempo: 1 Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione. 2 Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato. 3 Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC). 4 Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Per quanto qui rilevante, l'art. 25 OPC-AVS/AI concernente la modificazione della prestazione complementare annua prevede: 1 La prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa: c. ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento; 2 La prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dal momento

seguinte: b. nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con la diminuzione dell'eccedenza delle spese, al più tardi dall'inizio del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l'obbligo di informare. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020, definiscono i redditi computabili. Per il N. 3411.01 DPC sono computati come redditi: i redditi da attività lucrativa; i proventi della sostanza mobile e immobile; il computo della sostanza; le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche; le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga; gli assegni familiari; i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato e i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia. L'elenco dei redditi computabili e dei redditi non computabili figurante nella legge è esaustivo (N. 3411.02 DPC). Giusta il N. 3413.01 DPC, per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi ottenuti nel corso dell'anno civile precedente (oppure i redditi convertiti in reddito annuo) e la sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è versata la prestazione. Sono fatte salve le eccezioni di cui ai N. 3413.02-3414.02. Questo principio vale anche nel caso in cui la PC annua debba essere fissata nuovamente nel corso dell'anno, conformemente al N. 3641.01, in seguito a un cambiamento della comunione di persone alla base del calcolo (p. es. esclusione di un figlio) o a una variazione dell'importo della rendita. Secondo il N. 3413.02 DPC, per gli assicurati i cui redditi computabili e la cui sostanza possono essere stabiliti in base a una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a considerare come periodo di calcolo quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica rilevante della situazione economica dell'assicurato. Per contro, per il calcolo della PC annua vanno sempre computati gli importi correnti delle rendite, delle pensioni e di altre prestazioni periodiche (N. 3413.03 DPC). Per il N. 3414.01 DPC, se nella richiesta l'assicurato rende credibile che durante il periodo per cui chiede una PC annua i suoi redditi computabili saranno notevolmente inferiori a quelli da lui ottenuti nel corso del periodo considerato per il calcolo, occorre fondarsi sui redditi computabili probabili, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza disponibile al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Giusta il N. 3414.02 DPC, se nel corso dell'anno civile i redditi computabili e la sostanza subiscono, per un periodo presumibilmente lungo, una diminuzione o un aumento notevole, per il calcolo delle PC ci si deve basare sui nuovi redditi, convertiti in importi annui, e sulla sostanza al momento del cambiamento (per quanto concerne la definizione di diminuzione/aumento notevole dei redditi computabili o delle spese riconosciute per legge v. i N. 3641.01-3641.03; per quanto riguarda il momento dell'aumento, della riduzione o della soppressione delle PC v. i cap. 3.6.4.2 e 3.6.4.3). Secondo il N. 3641.01 DPC, in caso di cambiamento della comunione di persone su cui si basa il calcolo delle PC, di modificazione della rendita AVS/AI o di diminuzione o aumento notevole, per un periodo presumibilmente prolungato, delle spese riconosciute e dei redditi o della sostanza computabili per legge, la PC annua va aumentata, ridotta o soppressa anche nel corso dell'anno civile. Sono determinanti le nuove spese e in nuovi redditi duraturi, convertiti in importi annui, e la sostanza disponibile al momento del cambiamento. A richiesta, la PC annua può essere ricalcolata in base al consumo della sostanza effettivo, ma soltanto una volta all'anno (N. 3641.02 DPC). Per il N. 3641.03 DPC, si può rinunciare all'adeguamento della PC annua, se la sua variazione ammonta a meno di 120 franchi. Michel Valterio, in: *Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015*, spiega a pagina 310 che l'art.

E. 25

OPC-AVS/AI precisa l'art. 17 cpv. 2 LPGA concernente la revisione, secondo cui una prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. L'art. 25 OPC-AVS/AI enumera i motivi che giustificano la modifica delle prestazioni complementari (cpv. 1) e il momento a partire dal quale essa esplica effetto (cpv. 2). Questa norma mira ad adeguare (aumentare, diminuire o sopprimere) le prestazioni nel corso dell'anno, ciò che, contrariamente a un nuovo calcolo annuo, può aver luogo solo a determinate condizioni. In questo senso, gli artt. 25 OPC-AVS/AI e 17 LPGA completano il ricalcolo annuo della prestazione complementare, ma non lo sostituiscono (STF 9C_480/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 2.3; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 248 pag. 99). Inoltre, questa disposizione si riferisce all'adeguamento di una prestazione complementare in corso e non alla determinazione del computo dei redditi e della sostanza al momento della domanda iniziale, che è sorretta dall'art. 23 OPC-AVS/AI. 2.6.

Nell'evenienza concreta, considerato che l'assicurato percepiva già le prestazioni complementari quando l'amministrazione si è accorta che non erano state computate le indennità giornaliere per perdita di guadagno Corona, fa quindi stato l'art. 25 OPC-AVS/AI e, meglio, il summenzionato capoverso 1 lettera c. Di conseguenza, determinanti sono i nuovi redditi conseguiti nel corso del 2021, calcolati su un anno. Il ricorrente ha ragione quando sostiene che ha guadagnato degli importi inferiori a quelli riportati dalla Cassa cantonale di compensazione nei fogli di calcolo (Fr. 15'464.-). In effetti, dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 ha ricevuto Fr. 11'582.- di indennità per perdita di guadagno Corona e per questo importo è stato tassato fiscalmente il 21 settembre 2022 (doc. 60-3/7). Tuttavia, l'importo che risulta dalle tassazioni fiscali, che l'insorgente ha chiesto di considerare ai fini del calcolo, si applica unicamente, come previsto dall'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI, quando viene determinato il diritto nell'ambito della domanda iniziale di prestazioni complementari e quindi non può essere utilizzato per la fattispecie in esame. In concreto non è possibile ritenere la somma delle IPG Corona che il ricorrente ha incassato da gennaio a settembre 2021. Infatti, dagli accertamenti esperiti dalla Cassa di compensazione, è emerso che la mensilità di novembre 2020 di Fr. 1'273,10 è stata versata all'assicurato il 28 gennaio 2021 (doc. 41-2/9) e che questo importo è già stato considerato dall'amministrazione nella determinazione del diritto alle PC dell'assicurato dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 con decisione del 23 settembre 2021 (doc. 36). In quell'occasione, la Cassa ha ritenuto nel foglio di calcolo (doc. 38) delle indennità giornaliere di Fr. 9'081.-, cifra che risulta dalla somma delle IPG Corona ricevute da marzo a novembre 2020 (doc. 34), perciò questo importo deve essere escluso dal calcolo delle PC per il 2021. Ne discende che per il diritto dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 si devono ritenere le mensilità che l'assicurato ha incassato da febbraio a settembre 2021 (docc. 34 e 41), la cui somma, Fr. 10'309,40, riportata sull'anno secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI, dà un importo di Fr. 15'464.- (Fr. 10'309,40 : 8 mesi x 12 mesi), da computare al ricorrente per quel periodo. In effetti, sia l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI che si riferisce a " nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno ", sia l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI che contempla i " redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui ", hanno stabilito il principio secondo cui i redditi e le spese che mutano durante l'anno devono sempre essere annualizzati e quindi riportati sull'anno. È pertanto corretto che la Cassa di compensazione ha convertito in reddito annuo le indennità per perdita di guadagno che l'assicurato ha ricevuto per otto mesi

(STCA 33.2019.8 del 10 luglio 2019; STCA 33.2016.4 del 21 novembre 2016, consid. 2.9).

2.7. Per quanto concerne i redditi conseguiti dalla moglie, va rilevato che nella decisione del 23 settembre 2021 la Cassa si è fondata sulla notifica di tassazione IC/IFD 2019 (doc. 33), in cui risultava un reddito da attività dipendente di Fr. 7'984.-. In seguito, poco dopo la sua emissione, l'assicurato le ha trasmesso la notifica di tassazione IC/IFD 2021 del 21 settembre 2022, in cui tale voce è stata fiscalmente accertata per il 2021 in Fr. 5'398.-. Ne discende che, quando il 25 settembre 2024 ha emanato la decisione impugnata, la Cassa disponeva del dato aggiornato del reddito da attività lucrativa della moglie incassato nel 2021 e quindi essa vi si doveva senz'altro riferire. Questo importo, peraltro, era già stato stabilito nella STCA 33.2023.29+33.2024.3 del 7 febbraio 2024, al considerando 10. Di conseguenza, il diritto alla prestazione complementare del ricorrente deve essere ricalcolato tenendo conto di un reddito da lavoro di Fr. 5'398.- anziché di Fr. 7'984.-.

2.8. Da quanto precede la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per ricalcolare il diritto dell'insorgente alle prestazioni complementari dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 computando un reddito da attività lucrativa dipendente della moglie di Fr. 5'398.-. Restano invece invariate in Fr. 15'464.- le indennità giornaliere ascritte all'assicurato a titolo di reddito. Parzialmente vincente in causa e patrocinato da un legale, il ricorrente ha diritto a un'indennità parziale per ripetibili (art. 61 lett. g LPGa e art. 30 cpv. 1 Lptca), mentre non prevedendole la LPC (art. 61 lett. f bis LPGa), la procedura non è soggetta a spese. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.9. Con il ricorso l'assicurato ha chiesto l'assistenza giudiziaria allegando il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria a comprova dell'indigenza (doc. VIII/1). Essendo parzialmente vincente in causa, tale richiesta diventa dunque priva di oggetto per la parte per la quale l'insorgente è vincente (DTF 124 V 310 consid. 6; STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013, consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008, consid. 9.2). Per la parte del ricorso in cui è soccombente, il ricorrente può, invece, nel caso in cui adempia le relative condizioni, essere di principio posto al beneficio del gratuito patrocinio (DTF 124 V 301 consid. 6). Alla luce delle considerazioni esposte, già ad un sommario esame iniziale, il ricorso appariva, stanti le spiegazioni fornite sin dal 2021 dall'amministrazione sull'annualizzazione dei redditi dell'assicurato, del tutto privo di possibilità di esito favorevole per la parte in cui la sua pretesa è stata respinta. Facendo dunque difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.